

# Studio Legale Avv. Raffaele Leone

Via Pontano n. 61 - 80122 Napoli • Tel/Fax 081/7618093 - 081/680892  
Pec: avvraffaeleleone@legalmail.it

Napoli, 09/06/2013

## TRIBUNALE DI NAPOLI

### UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Sez. 41

Alla C.A. Dott.ssa Anita Polito

#### Dichiarazione di Ricorso per Cassazione

Il sottoscritto Avv. Raffaele Leone, difensore di fiducia del sig.

Iovino Luigi

Parte lesa nei procedimenti n. 20838/12 R.G.N.R. e n. 14468/12 R.G.G.I.P., come da ordinanza depositata il 24.05.013 dalla Dott.ssa Anita Polito, notificato allo Iovino il 31.05.013 per la quale, per brevità e per evitare il totale inserimento nella parte motiva, la difesa allega copia (Doc. 1), evidenziando, per quanto per infra si documenterà, come nella motivazione sia ricostruita in modo sommario, spesso contraddittorio, una vicenda afferente un quindicennio dalle prime istanze di tutela giudiziaria, con prodromi dal 23.07.1993, invero complessa e foriera di indurre in errore se non approfondita, con traversie non solo giudiziarie per la parte lesa e la di lui famiglia come da querele del 27.08.04 e 11.05.2010 (Doc. 1.1 e 1.2) Vero è che solo oggi ci viene in soccorso la non appellata e non assolutoria sentenza decisa c/o il Trib.le di Nola, in conclusione del Dib. Pen. n° 1309/09 dal G. M. Dott.ssa Ardolino, n° 379/013 (Doc. 2), che è tassello ulteriore di diverse decisioni giuridiche, giurisdizionali e amministrative intanto maturate, tutte univocamente attestanti il fumus boni juris della parte lesa a invocare giustizia, come già con deposito documentato c/o la cancelleria dell'Ufficio G.I.P. del Trib.le di Napoli sez. 41, come in appresso elencato e allegato.

- 20.06.2012 – Memoria integrativa all'indirizzo del Presidente dell'Ufficio GIP del Trib.le di Napoli dott. Giustino Gatti, nel proc. pen. 54716/2011 R.G.N.R. e n. 14468/012 R.G.G.I.P. conducente atti sensibili di offrire valutazioni in merito alla serietà delle denunce esposte dalla Iovino, (Doc. 2.1, Doc. 2.2)

- 12.09.2012 – Richiesta integrazione atti con il provvedimento di Abbattimento, acquisizione gratuita degli immobili abusivi in questione da parte del Comune di Casalnuovo (NA) sottoscritto dal Comandante la locale stazione della Polizia Urbana Col. Ilo Guglielmo Librino. (Doc. 3)
- 18.09.2012 – Memoria con osservazioni Avv.to Raffaele Leone e deposito di art. Di Giornale descrittivi la vicenda come ulteriormente pregiudicata dagli eventi amministrativi denunciati. (Doc. 4)
- 08.10.2012 – Ulteriore produzione documentale di art. giornalistici sulla vicenda con le dovute considerazioni e conclusioni. (Doc. 5)
- 09.01.2013 - Ulteriore produzione documentale di art. giornalistici sulle vicende avvenute collateralmente a quelle qui denunciate, ad opera degli stessi amministratori in origine nella vicenda, oggi indagati per un'ingente riciclo di capitali che si definiscono di provenienza illecita e maxievasione fiscale, nella quale è implicata anche la soc. Del Vecchio Costruzioni S.p.A. che appare operativa, per l'esecuzione di altri illeciti di enorme valore, piuttosto che in fase di liquidazione volontaria come vogliono far credere da anni (Doc. 6);
- 22.02.2013 – Integrazione atti c/o la Sez. 41 Ufficio GIP Trib.le di Napoli con copia del documento/sentenza 379/013 – quando ancora non maturata l'inappellabilità della stessa. (Doc. 7)

Per tutto quanto di documentale offerto, sia quindi consentito, tenendo a riferimento quanto sussumibile dalla lettura della sentenza n° 379/013 l'opposizione all'ordinanza de qua, limitandoci a segnalare gli errori più macroscopici, cioè quanto di contraddittorio è stato possibile ravvisare, per i seguenti

#### MOTIVI

Nullità della ordinanza ex art. 606, lett. b, c ed e, per quanto si ravvisa di illogico, erroneo e fuorviante da quanto qui di seguito esposto

- 1) **Primo errore (Pag. 1, III. cpv.)** Secondo il riassunto del G.I.P. il 23.07.93 il preliminare sottoscritto da Leone Lucia venne firmato dal liquidatore Rossi Ciro, invece:
  - a. la società, all'epoca, era in fase di regime ordinario e l'amministratrice, cofirmataria del preliminare fu Patrizia Boldoni. (Vedasi copia del preliminare Doc. 8)

b. Ciro Rossi fu nominato per la liquidazione, l'1.10.97, mentre l'Arbitro era in corso, si presentò con Domanda Riconvenzionale in 1° grado e pretese l'esecuzione della sentenza n° 309/04, (Doc. 9) nonostante non poteva non sapere la sua illegittimità.

2) **Secondo errore (Pag. 1, V. cpv.)** – “le parti”, giunte il 16.11.1995 per il rogito presso il notaio Capuano, avendo rilevato delle discrasie in particolare con i grafici allegati all'istanza di condono depositato presso il Comune di Casalnuovo di Napoli si rifiutavano di addvenire alla stipula di definitivo”, invece: **(Doc. 10)**

a. Si contesta il termine “le parti” leggendo il quale si viene indotti a pensare che sia la “parte venditrice” che la “parte compratrice”, avendo riscontrato discrasie, si siano rifiutate di rogitare, **invece** la realtà storicamente documentata è del tutto diversa:

i. Fu solo la promittente acquirente a rifiutarsi di pervenire al rogito e non per il motivo desunto dalla dott.ssa Polito, semplicemente perché non c'erano grafici nell'istanza di condono che la società affermava in atti di avere regolarmente presentato e interamente versato quando dovuto per l'oblazione, mentre nessuna delle due dichiarazioni era veritiera. Anzi, propri o l'assenza di tali grafici, insieme ad altre carenze, allarmò la compratrice.

Costituisce prova diamantina la racc. del Comune prot. 53150 del 6.12.95, con invito inderogabile alla venditrice di integrare l'istanza con 3 relazioni asseverate con descrizione e rendiconto degli abusi realizzati e 3 grafici descrittivi lo stato dei luoghi e degli immobili, nonché presentare nuove istanze con pagamento delle relative oblazioni per ognuno dei fabbricati, pena la decadenza dell'istanza e quant'altro conseguente per legge, sebbene il tutto andasse rilevato con urgenza, poi puntualmente sanzionato dall'A.P. locale. ( Doc. 3 )

infatti, poi la società poi integrò l'istanza con relazione asseverate e grafici attestanti il falso, lasciando insolute le oblazioni, rendendo manifesta anche questa volta la volontà di non condonare, il tutto come è spiegato nella sentenza n° 379/2013. (Doc. 11)

L'evidenza di tanto è stato opportunamente sottoposto all'attenzione di tutti i giudicanti ivi inseriti nell'impugnazione de quo in quanto i motivi

dissimulati nella falsa integrazione sono divenuti evidenti nel prosieguo quando Rossi Ciro millantò nel giudizio allora in Corte di Appello c/o il Trib.le di Napoli, Castelcapuano, nell'udienza del 28.04.05, di aver integrato il condono al fine di consentirne la definizione positiva, mentre in realtà questo esito non era conseguibile per l'inadempienza pregressa e mantenuta, com'era a loro ben noto, intendendosi per loro tutti gli organi ufficiali e rappresentativi della Del Vecchio Costruzioni S.p.A.

3) Per brevità, ai fini della presente si ritiene inutile precisare l'erronea esposizione del quantum, pagato per caparra e acconti prezzo e della richiesta di risarcimento, non Lire 75 milioni ma per complessive lire 190.000.000, riportate invece in modo errato dalla giudicante in complessivi Lire 75.000.000.

4) **Terzo errore (Pag. 1, VII. cpv.)** - “veniva incardinato il procedimento civile... il dott. Criscuolo, ... nominato il CTU, ...conferiva incarico per verificare la rispondenza dell'appartamento ... con le piantine catastali prodotte”, invece: **(Doc. 10)**

a. **E' riduttivo e può essere fuorviante** che l'Ill.mo sig. G.I.P. si riferisca all'oggetto preliminare con la frase “l'appartamento oggetto della vendita” in quando è documentato e lo afferma anche il CTU nella relazione allegata, che l'oggetto della vendita, e così della C.T.U. ordinata dal dott. Criscuolo, era costituito dai 3 cespiti che indissolubilmente dovevano essere trasferiti ai promittenti acquirenti in una sola vendita: 1 appartamento (come descritto, di 105 mq oltre balconi, il giardino prospiciente di 250 mq e il posto auto prospiciente il giardino di circa 16 mq, il tutto come evidenziato e sottoscritto nel preliminare di seguito allegato. **(Doc. 8)**

b. **la piantina prodotta in atto non era di origine “Catastale” ma di produzione di parte avversa** (Vedasi Relazione alla C.T.U. depositata nel giudizio 13288/98 il 3 ottobre 200, che in appresso si allega e si richiama come integralmente riportata e trascritta, nonché parte essenziale e sostanziale della presente, alla cui lettura si rimanda per ogni riscontro, in particolare la risposta del dott. Flagiello al Quesito n° 3 pag. 24 ultimo c.p.v. e pag. 25). **(Doc. 10)** . Diventa evidente, secondo quanto fin'ora accennato e qui di seguito procede, come l'impugnata ordinanza abbia insita la manifesta carenza di motivazione conseguente l'errata interpretazione della maggior parte, se non di tutta, la problematica come

rappresentata e documentalmente prodotta a sostegno dell'impugnazione volta a correggere l'errore del P.M. richiedente l'archiviazione.

c. L'incarico conferito al C.T.U., come di seguito riportato, era molto più ampio rispetto alla sola verifica della rispondenza dell'appartamento alla piantina in atti, ossia: (Doc. 10)

- 1) - Previa descrizione grafica e fotografica dei luoghi, esaminati gli atti di causa e compiute tutte le indagini ritenute opportune, accertati le condizioni dell'immobile sito in Casalnuovo di Napoli, alla via Strettola, n° 10 bis, int. 2, piano rialzato, lotto "E", con particolare riferimento allo stato della copertura del lastrico solare, dell'imbiancatura del soffitto, dei balconi, degli infissi, dell'impianto fognario, dell'annesso giardino, effettuandone altresì, una stima economica.
- 2) - Accerti il C.T.U. se sono stati effettuati lavori di miglioramento dell'immobile, atti ad eliminare le eventuali difettosità dello stesso, indicando, in caso positivo, i costi degli interventi effettuati, nonché quelli relativi agli eventuali ulteriori interventi che dovessero risultare necessari.
- 3) - Verifichi il C.T.U. presso i competenti uffici amministrativi la regolarità edilizia e amministrativa dell'immobile in questione, indicando altresì, se lo stesso risulti conforme rispetto all'unità immobiliare denunciata in catasto, oltre che all'oggetto del preliminare di compravendita stipulato tra le parti in data 23.07.93, con riferimento specifico alle caratteristiche indicate all'art. 14 del citato preliminare.
- 4) - Verifichi gli effettivi confini dell'immobile in questione, con particolare riferimento al muro del giardino ad est.
- 5) - Determini il corrispettivo eventualmente dovuto dall'attrice, per l'occupazione dell'immobile in questione, tenendo conto dei prezzi praticati nella zona per immobili analoghi. (Doc. 10)

(Trattavasi quindi di un incarico potenzialmente esaustivo della completa situazione dell'immobile, oltre che materiale anche urbanistica ed amministrativa, anche con riferimento al condono edilizio non riferito riduttivamente all'appartamento ma a tutti i beni oggetto della vendita (dal quale, per altro è assente il posto auto contrattato).

5) **Quarto errore (Pag. I, VIII. cpv.)** "il CTU concludeva per la conformità dell'appartamento con quanto risultava dalla piantina catastale e il giudice rigettava la domanda di parte attrice"

a. Così il C.T.U. nella Relazione del 1 ottobre 2001 (cfr pag 25 I. cpv. (Doc. 10)

i. "Ebbene, dalle piantine consegnatemi dal c.t.p. ing. Fiorillo (rappresentanti l'appartamento con annesso giardino sub 122 ed il posto auto sub 196 si può asserire la conformità delle stesse allo stato attuale dei luoghi), cui il CTU cade anche lui in errore definendo "Catastali" cioè provenienti dal catasto, le planimetrie del Fiorillo.

- E' bene qui precisare che nel prosieguo si è potuto accertare che il posto auto sub 196 non era quello pattuito in preliminare (che da allora è scomparso da ogni scrittura della venditrice, salvo poi ritrovarlo come "parte del parcheggio condominiale" nei grafici presentati da Ciro Rossi il 17.03.2005, già inglobato come tale anche nella dichiarazione del regolamento del condominio del 12.07.1995, anch'essa priva di grafici, ma richiamante quelli nel condono.

ii. Nulla disse il CTU rispetto alla mancata conformità dell'appartamento alla C.E. n° 133 del 21.12.90, relazionando invece la rispondenza dell'appartamento alla planimetria fornita dal Fiorillo e a quella in preliminare, con le seguenti parole:

"Nella sostanza, l'immobile in questione è conforme a quello costituente l'oggetto del citato preliminare di compravendita del 23.07.1993, tranne qualche variazione interna.

Altresì, in linea generale, le caratteristiche dell'immobile in questione sono conformi a quelle indicate nell'art. 14 del suindicato preliminare di compravendita del 23.07.1993.

In realtà (con riferimento alla sola unità immobiliare in questione), accertamenti operati dal Comune di Casalnuovo di Napoli hanno accertato:

- - 29.11.2004 - (Denuncia Prot. 50944 del 14.12.004) ...che i muri di recinzione "particolari" delle unità immobiliari ai piani rialzati erano

stati edificati abusivamente" Comune di Casalnuovo di Napoli" . (Doc. 12)

- 10.06.2011 – Prot. 581 (. (Doc 13)– Denuncia di abusi edilizi afferenti nello specifico l'int. E/2 piano rialzato:
  - "Dalla ispezione dei luoghi, rispetto ai grafici allegati ai titoli autorizzativi rilasciati, quali la c.e. n. 133 del 21.12.1990 e successiva voltura n° 130 del 24.07.1991, è emersa una diversa distribuzione degli interni, nonché l'accorpamento all'appartamento di che trattasi di ulteriore superficie utile che nei grafici, è risultata far parte dei due appartamenti confinanti.
  - L'altezza interna dell'appartamento, misurata dal pavimento al soffitto, risulta essere di mt. 2,80 mentre lo spessore del solaio del balcone, comprensivo della pavimentazione, con esclusione del gocciolatoio e del frontino, risulta essere pari a cm. 23,50.

Sicché, tenuto anche conto di quanto sussumibile in conseguenza dell'allegata sentenza n° 379/2013, sussisteva grave difformità dell'immobile e delle pertinenze dal punto di vista urbanistico ed amministrativo non denunciate dal CTU e che, se denunciate, diversa sarebbe stata la decisione in sentenza del Dott. Criscuolo.

6) Il G.I.P.: "Iovino lamentava che il Fiorillo avesse depositato una piantina catastale falsa"

- a) La planimetria catastale dell'immobile, con annesso giardino, è sempre stata "falsa", in quanto, non rispondente a quella autorizzata con la C.E. n° 133 del 21.12.1990 e le conclusioni del CTU non lo hanno mai escluso in quanto, come si è detto, in Relazione ha usato frasi quali:
- "Si può asserire...";
  - "nella sostanza...";
  - "In linea generale...";

Infatti stante la momentanea irreperibilità (durata un decennio) delle planimetrie che la parte convenuta affermava di aver depositate al Catasto, il CTU dichiarò: (Doc. 12)

- "Stante alle copie catastali consegnatemi dal Fiorillo (che non erano di provenienza catastale ma di produzione manuale dello stesso) si può asserire la conformità delle stesse rispetto allo stato dei luoghi;
- b) **nella sostanza, in linea generale...** l'immobile in argomento è conforme a quello in preliminare... art. 14); **Doc. 10)**

Quindi questo difensore ha il dovere di chiedere alla Ecc.ma Corte di Cassazione se termini come quelli sopra espressi, per di più in presenza di documenti di provenienza e data certa, contrastanti, possano essere la pietra fondante di una ordinanza di archiviazione e della mancata accettazione di una richiesta di riapertura di un procedimento archiviato senza approfondire le indagini come invece attribuito dalla Dott.ssa Polito nonostante le prove documentali allegate e non valutate nella loro valenza dalla giudicante.

Quanto poi alla determinazione cui giunse il G.U. Dott. Criscuolo nel Motivi della Decisione nella sentenza n° 309/04 è molto riduttivo rapportarli alla questione della presunta conformità della planimetria, in quanto le sommarie corrispondenze dichiarate dal CTU erano solo una parte della descrizione dell'immobile che avrebbe dovuto fornire, mancando, se non con qualche accenno, l'inscindibile accertamento di conformità dell'immobile alle autorizzazioni edilizie di riferimento o, ai grafici e alle dichiarazioni in condono, (conformità non sussistente neanche per quanto riguardava l'immobile (come accertamenti del 29.11.04 prot. 50944 Doc. 12) e il 10.06.2011 prot. 581 Doc. 13) di cui infra si è riportato ed alla cui lettura si rimanda.

Tralasciando per mera esigenza di non tediare quanto in seguito sbagliato dalla Dott.ssa Polito:

- rispetto alla vendita ai coniugi Distretti di Fiore, il di cui acquisti di un immobile e sue pertinenze a circa 1/3 del prezzo di mercato suscita molti dubbi sul fatto che non conoscessero la situazione urbanistica ed amministrativa dello stesso;
- la falsità degli atti posti ad integrazione del condono il 17.03.2005, sulla certezza dei quali fatti ha detto la parola definitiva il Tribunale di Nola con la sentenza n° 379/2013;

vale il caso di evidenziare come per le denunce contro Rossi-Ciro, non si è mai trattato di mere ripetizioni, non corrispondendo, date, sedi e luoghi delle denunce, ma il racconto di fatti simili, identicamente realizzati in danno dell'esigenza di verità e giustizia in diverse sedi giudiziarie. – Ovvio che la parte lesa, nel caratterizzare la personalità del soggetto denunciato, ha dovuto ogni volta rappresentare quant'altro allo stesso contestato.

La sentenza n° 379/013, **Doc. 2)** conferma inoppugnabilmente l'accusa contro Rossi, per l'uso di documenti ideologicamente e materialmente attestanti il falso nel proc.to R.G. n. 1360/04, udienza del 28.04.05 c/o la C. di Appello presso il Trib.le di Napoli, con l'atto (prot. 10426 del 17.03.2005) - già rappresentato al sig. Gip. Tramite il

deposito delle denunce in esame - procuratosi con l'illecito ai danni del Comune di Casalnuovo per l'uso illecito menzionato.

Quanto alla deduzione del G.I.P. che l'Opposizione debba essere inammissibile perché non riferibile a condizioni personali dei denunciati, si riporta l'art. 374 bis c.p.

"False dichiarazioni in atti o attestazioni rilasciate all'autorità giudiziaria"

- "Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a 5 anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati ad essere prodotti all'autorità giudiziaria **condizioni, qualità personali**, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all'imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimenti di prevenzione...."

Ciò letto, in virtù di quanto in precedenza documentato, pare persino ovvio che il Rossi ha agito nella "**Condizione e nella qualità personale**" di **Amministratore** e liquidatore, accusato di aver compiuto reati in favore di esigenze illegittime della società da lui rappresentata, producendo l'Atto notarile del 31.12.95, recante il sigillo dello Stato quale attestazione di pubblica credibilità, mentre in precedenza (vedasi sentenza n° 379/09) aveva operato contra jus nell'integrare il condono, che già non poteva non sapere improcedibile, con atti attestanti il falso, per poi tentare lo sviamento delle attività giudiziarie nel procedimento allora in corso in Appello.

Come una traslazione notarile possa essere stata legittimata da un Notaio nonostante la retrostante situazione del condono come questa dell'immobile in questione è un'altra delle cose incredibili cui le adite A.G. non hanno fin'ora risposto.

L'ecc.ma Corte Suprema di Cassazione ci consentirà in ultimo di contestare anche la richiesta subordinata dell'Ill.mo sig. GIP nella parte motiva con la quale chiede volersi ritenere la parte lesa, "non legittimata" a proporre opposizione in quanto il suo interesse sarebbe solo riflesso e mediato.

Si ritiene il sig. G.I.P. non abbia valutato la particolare condizione del denunciante, il quale, in difesa della coniuge e con la stessa, ha dovuto adire il procedimento attentato da Rossi, perché, dopo aver vinto il giudizio presso la S.C. di Cassazione, deciso con giudizio di Rinvio c/o la Corte di Appello di Napoli, non avevano altre vie per tentare vedere restaurata la situazione patrimoniale vantata quò ante la decisione del Giudice di 1° grado,.

Ergo, non potevano far altro che adire un nuovo giudizio.

Ovvio che, come in effetti è, la parte lesa ha considerato il deposito di atti materialmente ed ideologicamente attestanti il falso, un nuovo attentato alla verità e giustizia tale da mettere in concreto pericolo la possibilità di vedere ristorati i danni patrimoniali e non subiti negli anni,

sicché il suo interesse a che verità e giustizia non siano attentati non è solo un riflesso e mediato, ma diretto e irrinunciabile per se e per i suoi.

Si chiede altresì di respingere la decisione della Dott.ssa Polito di non riaprire il procedimento R.G.N.R. n° 45579/04, nella considerazione che il thema decidendum palese della domanda di giustizia espressa fin dall'Arbitrato e poi in 1° grado, in precedenza negletta ma poi stigmatizzata dalla Ecc.ma Corte di Cassazione in corpo alla sentenza n° 7632/011:

#### **Doc. 14)**

*"sulla validità o meno del non stipulato atto pubblico di trasferimento del bene, cui le parti si erano impegnate con il compromesso. al fine di stabilire se il rifiuto di addiventire allo stesso (con la connessa sospensione (in tal caso rifiuto) dei pagamenti del mutuo) ex art. 1460 c.c., opposto dalla promissaria acquirente, motivato dalla impossibilità di una valida stipulazione, fosse o meno legittimo"*

non ha avuto fin'ora risposta in nessuno dei procedimenti intrapresi.

Dall'esame della produzione offerta e di quella in appresso elencata ed allegata, che deve intendersi in questa sede, come detto integralmente riportata e trascritta è dato evincere le carenze come sancite dalla normativa invocata con la serena fiducia che sarà infine possibile accettare come gli atti esibiti e le verità storiche che i documenti esibiti concludono, finora negletti dal Giudice di merito, ove nel caso ulteriormente approfonditi per una più facile lettura per l'Ecc.ma Corte di Cassazione con il deposito di ulteriore memoria esplicativa si confida.

#### **P.Q.M.**

Si confida che la Corte Ecc.ma, in accoglimento della impugnazione come prodotta e come ulteriormente precisata, vorrà compiacersi di ritenere e disporre.

Segue elenco allegati

Grato si porgono i sensi della più perfetta osservanza.

Avv. Raffaele Leone

